

*Consiglio Regionale della Puglia*

*missioni culturali - Musei e biblioteche - Diritti allo studio  
assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazioni,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

**"PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"**

**Relatore**

**Prof. Giuseppe Colasanto**

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritti allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*75 copie*

*Il Presidente*

"PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la 5<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 28 novembre u.s., ha approvato, con la sola astensione del Consigliere Liuzzi, un testo di legge concernente "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale".

In buona sostanza il testo coordinato, che si propone all'approvazione di questo Consiglio, è scaturito dall'esame del disegno di legge presentato dalla Giunta ed affidato a questa Commissione dalla Presidenza del Consiglio in data 11/11/1977 e da una serie di emendamenti presentati dal Consigliere Galatone a nome del gruppo comunista; emendamenti che, in linea di massima, sono stati accettati dai componenti tutti la Commissione dietro consenso, anche, dell'Assessore al ramo Dr. Carlo Borgia.

Tale proposta di legge, varata dalla Commissione, contiene tutta la normativa necessaria a regolamentare in maniera organica il settore musicale nell'ambito della politica culturale della regione e si prefigge, inoltre, lo scopo di dare una maggiore concretezza a gli sforzi che la Regione Puglia compie da tempo in questo campo.

/...

*Il Presidente*

L'ampio respiro nel quale si muove la normativa che si propone, vuole consentire non solo la predisposizione di mezzi finanziari per tutti quegli enti ed associazioni che con serietà e merito svolgono attività a favore della divulgazione della cultura musicale, ma anche e soprattutto l'incentivazione e lo stimolo necessario per far considerare dalla comunità regionale la pratica musicale come elemento non secondario per la completa formazione dell'uomo e del cittadino.

In tale ottica, quindi, si vuole elevare la diffusione della cultura musicale al rango di vero e proprio servizio sociale.

Il testo di legge si compone di N. 4 articoli dei quali si evidenziano i punti più importanti:

- l'art. 1 individua i compiti che si propone la regione per lo sviluppo della conoscenza della musica tra i cittadini;
- l'art. 2 fissa in 500 milioni l'intervento annuo finanziario della Regione, a partire dall'anno 1977, ed affida al Consiglio Regionale la nomina dei componenti il Comitato, il cui compito (art. 3) è quello di elaborare il piano di finanziamento triennale ed i piani di attuazione annuali, sulla base dei programmi presentati alla Regione da parte delle istituzioni previste all'art. 1;
- l'art. 4, infine, individua la misura dei finanziamenti regionali che saranno del 50% della spesa ritenuta ammissibile per manifestazioni organizzate da Enti locali e dai loro Consorzi, e del 20% per le attività svolte da enti ed associazioni private.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

## ART. 1

La Regione Puglia, al fine di promuovere iniziative dirette a sviluppare la conoscenza della musica tra i cittadini e a favorire la loro attiva partecipazione alla vita musicale, interviene:

- a) predisponendo, con la partecipazione degli Enti locali e delle istituzioni e delle associazioni musicali, piani triennali di sviluppo delle attività musicali e programma annuali di attuazione;
- b) promuovendo intese intercomunali, nell'ambito dei comprensori, province, comunità montane, ecc., per la gestione di servizi e formazione di strumenti di produzione musicali (orchestre, gruppi musicali di base, festival, stagioni lirico-concertistiche, ecc.);
- c) sostenendo la ricerca nel campo della musica per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folkloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folk singers, ecc.), in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Università regionali;
- d) promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando lo sviluppo della cooperazione e forme di autogestione tra gli operatori musicali, e assicurando la più ampia gestione sociale delle istituzioni musicali;

./...

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
e assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

- 2 -

*Il Presidente*

## segue art. 1

- e) coordinando l'attività dei complessi, delle istituzioni, delle associazioni, dei teatri di tradizione, delle società musicali, oltre che dei gruppi professionali o semiprofessionali;
- f) sviluppando l'attività a livello regionale delle istituzioni orchestrali e corali già esistenti, e incentivando quelle nascenti;
- g) stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le scuole musicali, le Università e l'associazionismo culturale.

*Il Presidente*

ART. 2

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, a partire dall'esercizio finanziario 1977 è stanziato annualmente, in apposito capitolo di bilancio, la somma di L. 500.000.000.=-

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione si avvale di un Comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da:

- l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- cinque rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spettacolo;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

*Il Presidente*

ART. 3

Il Comitato di cui all'art. 2 ha il compito di elaborare, sulla base dei programmi presentati alla Regione da parte delle istituzioni di cui all'art. 1, il piano di finanziamento triennale ed i piani di attuazione annuali, favorendo:

- a) le istituzioni e le manifestazioni degli Enti locali e loro Consorzi, in particolare quelle che abbiano caratteristiche di continuità e durata di svolgimento nel tempo;
- b) iniziative intese al decentramento ed alla perequazione territoriale delle attività musicali,;
- c) tutte quelle iniziative che abbiano un rapporto radicato con la tradizione culturale della Puglia (complessi bandistici, gruppi di ricerca popolare nel territorio), in collegamento con le istituzioni di ricerca musicale (Università, conservatori);
- d) l'attività dei gruppi professionistici e semi-professionistici autogestiti presenti nella Regione;
- e) tutti quei programmi intesi a sviluppare la conoscenza musicale, la sperimentazione didattica, l'animazione musicale;
- f) le associazioni musicali lirico-concertistiche private.

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate, per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo dell'ente o associazione, in caso di enti non aventi personalità giuridica;

./...

*Il Presidente*

segue art. 3

- relazione tecnico-artistica dell'attività svolta;
- programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento;
- rendiconto dei contributi fruiti nell'anno precedente.



# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritta allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

- 6 -

*Il Presidente*

## ART. 4

I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere attribuiti, a ciascun piano di attività di cui si richiede il finanziamento regionale, per non più del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per manifestazioni organizzate dagli Enti locali e dai loro consorzi; e del 20% per le attività svolte da enti o associazioni private.

La somma della spesa per attività delle associazioni o enti privati non può, comunque, superare il 30% del fondo globale di attuazione della presente legge.